



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

OGGETTO: Imposta municipale unica "IUC". Modifiche al regolamento relativo alla componente sui rifiuti "TARI".

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|-------------------------------|-------------|------------------|---------|
| ROSTAGNO Roberto | Sindaco | X | |
| BONINO Igor Alessandro | Vicesindaco | | X |
| RICHIARDONE Raul Amos | Consigliere | X | |
| PROT Daniela | Consigliere | X | |
| DAMIANO Serena | Consigliere | | X |
| ROSTAGNO Guido | Consigliere | X | |
| GALLIANO Roberto | Consigliere | X | |
| VALENTINO Denise | Consigliere | X | |
| PERA Sergio | Consigliere | X | |
| RIBETTO Willy | Consigliere | | X |
| DAMIANO Diego | Consigliere | X | |
| VOLA Giancarlo | Consigliere | X | |
| PROT Ernesto | Consigliere | X | |
| | | Totale Presenti: | 10 |
| | | Totale Assenti: | 3 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARPINELLI dr.ssa Pia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROSTAGNO Roberto** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Imposta municipale unica "IUC". Modifiche al regolamento relativo alla componente sui rifiuti "TARI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall' 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (componente patrimoniale);
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (componente sui servizi).

Visto, in particolare, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, per finanziare l'erogazione di servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi, a carico dell'utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto che l'Amministrazione comunale aveva deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizzava il nuovo coacervo di tributi comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 08.04.2014 con la quale era stato approvato il Regolamento della componente rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31.03.2015 con la quale è stato modificato il Regolamento della componente rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC);

Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 5.11.2017 avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento comunale sull'autocompostaggio", con la quale l'Ente ha approvato la nuova regolamentazione per lo smaltimento domestico dei rifiuti organici a seguito del seguente provvedimento regionale:

- "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016, che definisce l'autocompostaggio dei propri scarti organici effettuato da utenze domestiche (singole o collettive) e da utenze non domestiche come un'azione di prevenzione della produzione di rifiuti, in quanto il produttore non si disfa dei propri scarti organici, ma li usa per produrre compost da utilizzare in proprio;
- il suddetto Piano regionale sottolinea che l'attività di autocompostaggio deve essere sostenuta dalle amministrazioni pubbliche attraverso la costituzione di un Albo degli utenti compostatori, la realizzazione di campagne di comunicazione e deve essere sistematicamente monitorata, anche al fine del riconoscimento di riduzioni e/o agevolazioni tariffarie;

Dato atto che l'Ente ha dato seguito, dopo l'approvazione del regolamento comunale

sull'autocompostaggio, alle procedure amministrative per la costituzione dell'albo dei compostatori e alle successive verifiche a campione sulla corretta gestione da parte degli iscritti all'albo delle procedure di autocompostaggio;

Dato atto che ad oggi risultano correttamente iscritti all'albo dei compostatori per l'anno 2018 n. 144 utenti domestici e n. 1 utenti non domestici;

Ritenuto opportuno, nello spirito degli atti programmatori regionali in materia, introdurre un'agevolazione tariffaria per le utenze intestate agli iscritti all'albo dei compostatori;

Valutata congrua e in linea con le riduzioni applicate da altri Enti limitrofi, l'applicazione di una riduzione tariffaria pari al 5% della quota variabile su tutte le utenze intestate agli iscritti all'albo dei compostatori;

Dato atto che l'inserimento della sopra citata riduzione comporta la modifica del regolamento comunale sulla TARI, in particolare all'art. 12 "Riduzioni tariffarie" e nell'allegato 3 "Agevolazioni – Contributi – Esenzioni";

Visto l'art. 12 del citato regolamento che testualmente recita:

1. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell'art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i. la tariffa variabile è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti e non, oppure del 45% per i soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni. Nella dichiarazione il soggetto passivo deve indicare di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
2. La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche è ridotta, su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune e con effetto dal giorno successivo alla richiesta, del 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 501 metri oppure del 45% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 5001 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero: 20%, nel caso di recupero fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti 40%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti 60%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti 80%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 11 dell'anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno

solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione

4. La riduzione di cui all'art. 1 c. 657 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (legge di stabilità) non è applicabile in quanto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani art. 9 comma 1 stabilisce che il servizio pubblico di raccolta è esteso all'intero territorio comunale.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
7. Le riduzioni di cui ai commi dall'1 al 3 del presente articolo, non sono cumulabili fra loro.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto evidenziato, inserire nel sopra citato le seguenti modifiche:

2bis. La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche per i titolari iscritti all'albo dei compostatori è ridotta del 5%.

7. Le riduzioni di cui ai commi **1, 2 e 3** del presente articolo, non sono cumulabili fra loro. **La riduzione di cui al comma 2bis. è cumulabile con quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.**

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto evidenziato, modificare l'allegato 3 del sopra citato regolamento come segue:

| Riduzione | Descrizione | Modalità applicazione |
|-----------|--|---|
| 30% | Riduzione distanza cassonetto oltre i 501 metri | Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 501 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale. |
| 45% | Riduzione distanza cassonetto oltre i 5001 metri | Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 5001 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale |
| 5% | Riduzione utenze con iscrizione all'albo dei compostatori | Applicata sulla parte variabile della tariffa |

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'Ente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. **di dare** atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di modificare** il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" secondo quanto di seguito indicato:

- all'art. 12, modifiche come segue:

2bis. La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche dei titolari iscritti all'albo dei compostatori è ridotta del 5%.

7. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non sono cumulabili fra loro. **La riduzione di cui al comma 2bis. è cumulabile con quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.**

- All'allegato 3 modifiche come segue:

| Riduzione | Descrizione | Modalità applicazione |
|------------------|--|---|
| 30% | Riduzione distanza cassonetto oltre i 501 metri | Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 501 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale. |
| 45% | Riduzione distanza cassonetto oltre i 5001 metri | Applicata sulla parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 5001 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale |
| 5% | Riduzione utenze con iscrizione all'albo dei compostatori | Applicata sulla parte variabile della tariffa |

3. **di dare** atto che le modifiche al regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
4. **di dare** atto che la presente deliberazione e il relativo regolamento allegato verranno trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. **di dare atto** che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. **di dare atto** che sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi, i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'Ente.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARPINELLI dr.ssa Pia